



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio
Servizio territoriale Oristano - Nuoro - Medio Campidano
Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari
Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio - Olbia

DETERMINAZIONE N 915 /D DEL 18 aprile 2007

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO (ordinanza balneare 2007)

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 51";

VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n° 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n° 328;

VISTA la Legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l'art. 29 che prevede che le Amministrazioni comunali il cui territorio comprenda zone costiere devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;

VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22 "Attuazione delle direttive UE sui rifiuti";

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari –Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

- VISTA la Legge regionale 15/07/1988, n. 26 che disciplina le attività di interesse turistico, Albi regionali e disposizioni tariffarie;
- VISTA la Legge regionale 18/05/2006, n° 5 recante disciplina generale delle attività commerciali;
- VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 1999, n. 17/20 e 5 dicembre 2006 n 50/21;
- VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel modificare il precedente D.P.G.R. n 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle competenze dei Servizi delle Direzioni Generali di questo Assessorato;
- VISTI i successivi Decreti del Presidente della Regione n. 18/2003, n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;
- DATO ATTO che tale nuovo assetto organizzativo ha dato luogo, tra l’altro, alla suddivisione territoriale delle competenze sul Demanio Marittimo con la previsione di quattro Servizi del demanio e patrimonio:
- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
 - Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della nuova Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monte Leone al Comune di Valledoria);
 - Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della nuova Provincia di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
 - Servizio territoriale di Oristano – Nuoro – Medio Campidano competente per il territorio delle nuove Province di Oristano, Medio Campidano e Nuoro (dal Comune di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

- VISTA** la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n° 2220/D recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario ai Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovracanone corrisposto dai concessionari, per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna;
- EVIDENZIATO** che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, saranno emanate dalle competenti Capitanerie di Porto;

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare relativa all'anno 2007 è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre. In considerazione delle favorevoli condizioni meteomarine della Sardegna, che potrebbero consentire l'attività elioterapica e balneare per tutto l'anno, gli stabilimenti e le strutture balneari che vogliono iniziare le attività prima del 1 maggio o terminare dopo il 30 settembre, dovranno darne comunicazione preventiva al Servizio Demanio e Patrimonio territorialmente competente;
- b) i titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili;
- c) Per esigenze di tutela del litorale, è vietato, per tutti i mesi dell'anno, l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificamente autorizzati dal competente Servizio demanio e patrimonio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

ART. 2 ACCESSO AI DISABILI , PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere l'accesso ai disabili, l'igiene e la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali. Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge, di competenza di altre pubbliche Amministrazioni;
- b) sono vietati l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di predisporre appositi contenitori di rifiuti.

ART. 3 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari

E' VIETATO:

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
- d) campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili; gli utenti possono posizionare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari non ingombranti;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso o di altri mezzi specificamente autorizzati. Tale divieto, come specificato nel precedente art. 1, lett. c) della presente determinazione, viene esteso a tutto l'anno solare. E' altresì vietato il calpestio delle dune di alta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 915 /D

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DEL 18 APRILE 2007

spiaggia e della relativa vegetazione nelle aree demaniali oggetto di particolare tutela e conservazione.

- f) praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete. Tali giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- g) transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono escluse dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore, regolarmente riconosciuti dall' U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane Soccorso, socio collettivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dalla Società Nazionale di Salvamento. Le unità cinofile, durante i servizi, devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni Comunali potranno, inoltre, d'intesa con i Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, a bassa affluenza di bagnanti, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantire la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;
- h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
- i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, etc...) senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio demanio e patrimonio;
- j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

- k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- l) utilizzare sapone e shampoo;
- m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- p) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle zone destinate alla balneazione, nelle ore diurne;
- q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Autorità Regionale – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale);
- r) è vietata la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono strutture balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio etc.)

Sono stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

Le aree destinate a noleggio di attrezzature balneari e gli stabilimenti sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, **l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza sindacale.

- A) Fermo restando quanto previsto al punto b) del precedente art. 1, i concessionari devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate dalla competente Capitaneria di Porto,
 - rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
 - curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione utilizzando anche mezzi meccanici leggeri, non cingolati, gommati, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta, in attesa di essere asportati, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi;
 - il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dal competente Servizio. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
 - le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;
 - i concessionari hanno l'obbligo di garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di idonei percorsi orizzontali e verticali rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

contemplati nella concessione. Allo stesso fine, tali percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Servizio competente. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.

- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima telefonando al numero di emergenza nazionale **1530** e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all'esercizio delle attività necessarie per l'espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, all'espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e vigilanza. Tutte le altre attività che comportino la realizzazione di manufatti, dovranno essere preventivamente autorizzate.
- D) Disciplina particolare per le strutture e gli stabilimenti balneari:
- prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio, l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità e disporre di congrua dotazione antincendio, secondo le indicazioni e prescrizioni della specifica normativa di prevenzione;
 - i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
 - i servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 915 /D

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DEL 18 APRILE 2007

ART. 5 COLONIE MARINE

Le colonie marine devono garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 20 bambini che si trovino contemporaneamente in acqua.

ART. 6 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore può essere effettuata esclusivamente dal titolare di concessione o autorizzazione rilasciata dal Servizio competente.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni, per le spiagge libere, dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli uffici competenti del Ministero dei Trasporti.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione valida per la stagione balneare 2007.

I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n° 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

L'importo dovuto per le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione dell'ordinanza balneare deve essere versato sul c.c. postale n. 4093 intestato a: Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tesoreria Regionale c/o B.N.L. - Cagliari o sul c/c



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio e Servizi Territoriali di Sassari -Tempio Olbia- Oristano Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 915 /D

DEL 18 APRILE 2007

bancario n. 202564, coordinate bancarie A.B.I. 01005, C.A.B. 04800, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tesoreria Regionale c/o B.N.L. – Cagliari. Nella causale deve essere riportata la seguente dicitura “sanzione amministrativa per inosservanza dell’ordinanza balneare”.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna e agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti unitamente all’indicazione delle UU.PP.BB e dei capitoli di bilancio (parte entrata) di competenza dei rispettivi Servizi Demanio e Patrimonio.

La presente determinazione viene pubblicizzata mediante affissione agli albi dei Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L’allegato avviso viene pubblicato nei quotidiani “La Nuova Sardegna” e “L’Unione Sarda”.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

I Direttori dei Servizi demanio e patrimonio

Servizio centrale

Dr. Stefano Usai

(firmato)

Servizio territoriale di Sassari

Dr.ssa Giovanna Luisa Dedola

(firmato)

Servizio territoriale di Tempio-Olbia

Dr. Giuseppe Deligia

(firmato)

Servizio territoriale di Oristano -Nuoro- Medio Campidano

Dr. Massimo Torrente

(firmato)